

## V COMMISSIONE PERMANENTE

### (Bilancio, tesoro e programmazione)

#### S O M M A R I O

#### SEDE CONSULTIVA:

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. C. 2486-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (Parere alla I Commissione) ( <i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i> ) . . . . .	114
Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Nuovo testo C. 2247 e abb. (Parere alla VI Commissione) ( <i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) . . . . .	117
ALLEGATO 1 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) . . . . .	125
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali. Atto n. 99 ( <i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i> ) . . . . .	119
ALLEGATO 2 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) . . . . .	131
Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie. Atto n. 100 ( <i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione</i> ) . . . . .	120
ALLEGATO 3 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) . . . . .	139
DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Atto n. 101 (Rilievi alla XIII Commissione) ( <i>Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi</i> ) . . . . .	122
ALLEGATO 4 ( <i>Documentazione depositata dal rappresentante del Governo</i> ) . . . . .	144
AVVERTENZA . . . . .	124

#### SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

**La seduta comincia alle 14.10.**

**DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.**

**C. 2486-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.**

(Parere alla I Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Cinzia Maria FONTANA, *relatore*, ricorda che il provvedimento è stato modificato dalla Camera e ulteriormente mo-

dificato nel corso dell'esame al Senato. Fa presente che il testo iniziale del provvedimento è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Con riferimento alle modifiche approvate dalla Camera, fa presente inoltre che è stata trasmessa, in data 1° agosto 2014, la relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio al Senato, positivamente verificata, ad eccezione di alcune disposizioni negativamente verificate, dalla Ragioneria generale dello Stato. Segnala che dette disposizioni sono state oggetto di soppressioni o modifiche da parte del Senato. Rileva che il Senato ha altresì disposto la reintroduzione del comma 3 dell'articolo 8, soppresso dalla Camera.

In proposito, ricorda che la reintroduzione del comma 3 del citato articolo 8 corrisponde ad una condizione contenuta nel parere della Commissione bilancio del Senato e che le altre condizioni riguardano l'approvazione degli emendamenti che recepiscono i rilievi della Ragioneria generale dello Stato. Infine, segnala che la Commissione bilancio del Senato ha espresso parere di semplice contrarietà con riferimento all'articolo 28, in quanto «rileva la necessità che le minori entrate per il sistema camerale vengano compensate dalla riduzione delle spese dirette alla realizzazione di iniziative a valere sulle predette entrate nonché, più in generale, che si ponga in essere un riassetto della struttura organizzativa delle camere di commercio, al fine di far fronte alla riduzione di gettito.».

Dà, quindi, conto delle predette modifiche approvate dal Senato alla luce della documentazione tecnica citata nonché della relazione tecnica positivamente verificata, allegata al maxiemendamento n. 1.700, da ultimo approvato dal Senato.

Con riferimento all'articolo 1, comma 5, recante risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione, osserva che le modifiche introdotte dalla Camera hanno esplicitato l'esclusione dei magistrati dall'applicazione della disciplina in esame e hanno altresì esteso ai professori universitari l'istituto della

risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro. Ricorda che, per questi ultimi e per i responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale, la disciplina si sarebbe quindi applicata non prima dei 68 anni di età, mentre per i dirigenti medici e del ruolo sanitario non prima dei 65 anni di età. Rileva quindi che il Senato ha modificato il testo approvato dalla Camera, escludendo dalla disciplina di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008, anche i professori universitari e i responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale; le predette disposizioni si applicano, invece, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario non prima dei 65 anni di età.

Rammenta che la relazione tecnica riferita al testo approvato dalla Camera non verificava positivamente il comma 5 dell'articolo 1, affermando che, in relazione ai professori universitari, l'ordinamento vigente prevede limiti ordinamentali per il collocamento a riposo superiori a quelli previsti per la generalità dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche. Per effetto di tale modifica, gli ultimi due periodi del citato comma 11, cui la norma fa riferimento, determinano oneri non quantificati né coperti in termini di anticipazione della corresponsione dei trattamenti di pensione e di fine servizio. La relazione tecnica ritiene, inoltre, che tale criticità non può essere superata dalla procedura prefigurata dalla norma, laddove prevede la previa verifica delle compatibilità finanziarie da parte dell'INPS, e ricorda che alla norma originaria del citato articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 erano stati ascritti effetti di onerosità. Segnala inoltre che la relazione tecnica riferita al testo approvato dal Senato, positivamente verificata, si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni nella versione da ultimo approvata dal Senato.

Al riguardo, rileva di non avere osservazioni da formulare, alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica riferita al testo approvato dalla Camera, che quantificava oneri con esclusivo riferimento all'applicazione della disciplina di

cui all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008 ai professori universitari, i quali, nel testo approvato dal Senato, sono esclusi dalla disciplina medesima.

Relativamente alla soppressione, da parte del Senato, dell'articolo 1, commi da 6-*bis* a 6-*quater*, concernenti le penalizzazioni relative all'importo delle pensioni anticipate, osserva che tali commi, introdotti dalla Camera, intervenendo sull'articolo 6, comma 2-*quater*, secondo periodo, del decreto-legge n. 216 del 2011, escludevano la riduzione percentuale prevista dall'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011 per tutti i soggetti che maturano il prescritto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017. I relativi oneri erano valutati in 1 milione di euro per l'anno 2014, in 3 milioni per il 2015, in 7 milioni per il 2016, in 14 milioni per il 2017 e in 16 milioni annui a decorrere dal 2018. Segnala che la relazione tecnica, riferita al testo approvato dalla Camera, affermava che gli oneri quantificati risultavano sottostimati, in quanto basati su una valutazione effettuata «estrapolando le tendenze evidenziate sui dati di archivio per gli anni 2013 e i primi mesi dell'anno 2014 ed ipotizzando l'invarianza delle frequenze di pensionamento». Osserva che tale quantificazione non tiene conto della circostanza che i 12-15 mesi indicati sono stati oggetto di blocco del pensionamento per la categoria in esame (pensionamento anticipato indipendentemente dall'età) per 18 mesi per gli uomini – di gran lunga la maggioranza, lo sblocco avverrà a partire dalla seconda metà del 2014 – e per almeno 6 mesi per le donne. Per quanto sopra specificato, la relazione tecnica ritiene che gli oneri effettivi netti possono essere valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro a decorrere dal 2018. Segnala che la relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato non considera

le norme, in quanto espunte dal testo. Al riguardo, rileva di non avere osservazioni da formulare.

Per quanto attiene alla soppressione, da parte del Senato, dell'articolo 1-*bis*, recante disposizioni per il ricambio generazionale nel comparto scuola, ricorda che esso, introdotto dalla Camera, al comma 1, novellava l'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, recante il regime derogatorio all'applicazione della cosiddetta riforma Fornero. Rammenta che il comma 2 disponeva che, in considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che aveva maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1 era riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1° settembre 2014, nel limite massimo di 4 mila soggetti e, facendo riferimento al successivo comma 4, di 35 milioni di euro per l'anno 2014, di 105 milioni di euro per l'anno 2015, di 101 milioni di euro per l'anno 2016, di 94 milioni di euro per l'anno 2017 e di 81 milioni di euro per l'anno 2018. L'INPS avrebbe provveduto al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. In caso di raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione l'INPS non avrebbe preso in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici. Il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, sarebbe stato corrisposto al momento della maturazione del diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge n. 138 del 2011, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente. Ricorda che la relazione tecnica, riferita al testo approvato dalla Camera, verificava negativamente le disposizioni in

esame. Rileva invece che la relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato non considera la norma, in quanto espunta dal testo. Al riguardo, dichiara di non avere osservazioni da formulare, trattandosi della soppressione di una norma recante oneri.

Con riferimento alla reintroduzione del comma 3 dell'articolo 8, soppresso dalla Camera, in materia di incarichi negli uffici di diretta collaborazione, evidenzia di non avere osservazioni da formulare, considerato il contenuto ordinamentale delle disposizioni reintrodotte.

Relativamente alla soppressione, da parte del Senato, dell'articolo 25, commi da 5-bis a 5-quinquies, recanti norme in favore delle vittime del terrorismo, intervenienti sulle norme di cui alla legge n. 206 del 2004, osserva come la relazione tecnica riferita al testo approvato dalla Camera affermasse che la quantificazione di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2014 risultava sottostimata, in quanto la valutazione tecnica dell'INPS comporta un onere di circa 13 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6 milioni di euro annui dal 2015, crescenti fino a 12 milioni di euro annui a regime. Peraltro, trattandosi di disposizione che determina diritti soggettivi a favore dei beneficiari, non risultava idonea la previsione di un limite massimo di spesa. Rileva che la relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato non considera la norma, in quanto espunta dal testo. Al riguardo, segnala di non avere osservazioni da formulare.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con le osservazioni testé svolte dal relatore.

Cinzia Maria FONTANA, *relatore*, propone pertanto di esprimere parere favorevole sul testo del provvedimento.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.**

**Nuovo testo C. 2247 e abb.**

(Parere alla VI Commissione).

*(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio 2014.

Maino MARCHI (PD), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti in ordine ai profili di carattere finanziario concernenti talune disposizioni del provvedimento. Al riguardo, segnala che sono state trasmesse due ulteriori note, predisposte, rispettivamente, dall'Agenzia delle entrate e dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 1*). Alla luce della predetta documentazione, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione,

esaminato il nuovo testo del progetto di legge C. 2247 e abb., recante Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

i costi relativi all'implementazione delle procedure previste dal provvedimento, in materia di emersione e rientro dei capitali, sono compresi negli oneri relativi alle attività ordinarie del Piano tecnico di automazione 2014 dell'Agenzia delle entrate e, in particolare, in quelli relativi alle procedure di supporto all'accertamento;

l'estensione alle società di capitali delle disposizioni di cui all'articolo 1, in materia di emersione e rientro di capitali, non determinerà effetti di minor gettito rispetto a quelli attesi dall'attività di ac-

certamento fiscale in quanto il successo della procedura ivi prevista non potrà che essere sostenuta da un'efficace attività ordinaria di accertamento;

ai sensi del comma 1-*bis* dell'articolo 1, possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria i contribuenti, diversi da quelli indicati nell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 167 del 1990 (persone fisiche, enti non commerciali e società semplici ed equiparate residenti in Italia) e i contribuenti destinatari degli obblighi dichiarativi previsti dal citato articolo 4 che vi abbiano adempiuto compiutamente;

appare necessario modificare il comma 3 dell'articolo 1, che disciplina la destinazione delle entrate derivanti dall'attuazione delle ipotesi di *voluntary disclosure*, prevedendo che l'attribuzione delle suddette entrate, anche mediante riassegnazione, avvenga « per ciascuna finalizzazione » anziché « a ciascun ente beneficiario »;

le risorse di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, previa effettiva acquisizione al bilancio dello Stato, saranno destinate a finalità di natura *una tantum*, al fine di evitare un peggioramento del saldo strutturale di finanza pubblica;

l'autorizzazione di spesa prevista per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *a*), è pienamente congruente con le esigenze operative connesse all'espletamento delle funzioni istituzionali dell'Agenzia e sarà destinata, nel periodo 2014-2017, all'assunzione di circa 1.100 unità di personale laureato della III area funzionale;

le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera *b*), relative al personale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, consentiranno il completamento del processo di riorganizzazione della predetta Agenzia attraverso il passaggio di personale tra le sezioni Dogane e Monopoli e non daranno luogo a nuovi o maggiori oneri, posto che esse prevedono solo un'ul-

teriore modalità di impiego delle risorse già disponibili a legislazione vigente per finalità di reclutamento;

l'incremento da 10.000 a 15.000 euro del valore massimo complessivo al di sotto del quale non sussistono gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi per depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero, di cui all'articolo 1-*bis*, è suscettibile di determinare una ingiustificata compressione della capacità di accertamento dell'Amministrazione finanziaria in un settore ad elevato rischio degli illeciti fiscali internazionali;

la clausola di non punibilità di cui all'articolo 1-*ter*, per la regolarizzazione volontaria delle violazioni della normativa in materia di riciclaggio, è necessaria ad evitare che tutte le azioni rientranti nella nuova fattispecie poste in essere dopo l'entrata in vigore della suddetta disposizione, possano essere ritenute punibili anche qualora le medesime siano finalizzate esclusivamente al perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria che si concluderà il 30 settembre 2015;

ritenuto che:

l'articolo 1, comma 3, debba essere modificato;

l'articolo 1-*bis* debba essere soppresso al fine di escludere che, a seguito di una minore capacità di accertamento dell'Amministrazione finanziaria, si determinino minori entrate per la finanza pubblica;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: a ciascun ente beneficiario con le seguenti: per ciascuna finalizzazione;

sopprimere l'articolo 1-*bis* ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Vega COLONNESE (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere testé formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.30.**

#### ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 14.30.**

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali.**

**Atto n. 99.**

*(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio 2014.

Federico FAUTTILLI (PI), *relatore*, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti in ordine ai profili di carattere finanziario concernenti talune disposizioni del provvedimento.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, al fine di fornire i chiarimenti richiesti, deposita agli atti della Commissione due note predisposte, rispettivamente, dall'Agenzia delle entrate e dal Ministero dell'economia e delle finanze (*vedi allegato 2*).

Federico FAUTTILLI (PI), *relatore*, alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (atto n. 99),

preso atto dei chiarimenti del Governo, da cui si evince che:

il nuovo termine del 7 luglio di presentazione del modello 730, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c), non implicherà alcun ritardo nei successivi versamenti, consentendo altresì di effettuare i conguagli nei termini previsti;

dalla previsione dell'accettazione dei dati precompilati da parte del contribuente, di cui all'articolo 4, non deriverà una attenuazione dei controlli successivi rispetto a tali dati da parte dell'Amministrazione finanziaria;

lo sviluppo dei sistemi informativi previsto ai fini della realizzazione della dichiarazione precompilata, di cui agli articoli da 1 a 9, sarà attuato attraverso la razionalizzazione delle banche dati e dei compiti attribuiti all'Agenzia delle entrate a valere sulle risorse già previste a legislazione vigente;

allo stato attuale non si ipotizzano nuovi oneri connessi alle suddette disposizioni di cui agli articoli da 1 a 9 e, qualora gli stessi dovessero verificarsi, saranno compensati, come previsto dalla relazione tecnica, con i risparmi gestionali in fase di assistenza attualmente non considerati a fini contabili;

per quanto riguarda le misure semplificatorie di cui all'articolo 12, le procedure già in uso negli uffici del registro competenti permetteranno di tenere conto, ai fini della liquidazione dell'imposta di successione, oltre che del valore indicato nella dichiarazione di successione, anche

dei rimborsi fiscali erogati successivamente alla presentazione della dichiarazione medesima;

il monitoraggio degli oneri relativi alle spese detraibili per interventi di riqualificazione energetica sarà possibile, anche in seguito alla soppressione della relativa comunicazione all'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 13, in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa da parte dei soggetti che fruiscono della detrazione;

le disposizioni di cui all'articolo 14, recanti semplificazioni nelle procedure relative ai rimborsi in materia di IVA, non determinano un aumento del tempo intercorrente tra il riconoscimento del credito e il pagamento dello stesso, anzi potrebbero ridurre il suddetto sfasamento temporale, senza determinare, tuttavia, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché, come indicato nella relazione tecnica, i rimborsi saranno erogati a valere sugli ordinari stanziamenti iscritti in bilancio sulla base della pianificazione finanziaria dei rimborsi stessi;

le modifiche dei termini di versamento delle imposte dovute dalle società di persone che effettuano operazioni straordinarie, previste dall'articolo 18, non determineranno slittamenti di gettito significativi e, comunque, gli stessi saranno compensati nella stessa annualità in modo da non incidere negativamente né sui saldi di bilancio né sul conto disponibilità di tesoreria;

le disposizioni di cui agli articoli 26, 27 e 28, che dispongono l'eliminazione di specifici adempimenti, tra cui la necessità dell'autorizzazione alla modifica dei piani di ammortamento delle concessionarie, non sono suscettibili di determinare effetti di gettito negativi;

la limitazione delle ipotesi in cui sussiste l'obbligo di comunicazione delle operazioni intercorse con paesi *black list* alle sole operazioni di importo superiore a 10.000 euro, di cui all'articolo 21, non

determinerà effetti negativi sulle attività di contrasto alle operazioni fraudolente, in quanto l'esperienza dimostra che, per ottenere profitti dalle attività in frode all'IVA, è consueto operare per importi più consistenti, mentre, per operare fraudolentemente sotto la soglia, si dovrebbe procedere a moltiplicare notevolmente il numero delle transazioni, circostanza che renderebbe quindi intercettabili tali operazioni;

le disposizioni di cui agli articoli 29 e 30, in materia di modifiche del regime di detrazione dell'IVA, determinano effetti negativi di entità trascurabile, in considerazione dell'esiguità degli importi coinvolti. Tali effetti non sono, comunque, puntualmente quantificabili, anche per l'oggettiva difficoltà di distinguere le prestazioni di pubblicità da quelle di sponsorizzazione;

le disposizioni previste dagli articoli 31 e 33, in materia di recupero e agevolazioni relative all'IVA, sono norme di mero coordinamento che non hanno sostanziali effetti sul gettito,

esprime

**PARERE FAVOREVOLE ».**

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie.**

**Atto n. 100.**

*(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).*

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno,

rinvio, da ultimo, nella seduta del 31 luglio 2014.

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, ricorda che nella precedente seduta il rappresentante del Governo si era riservato di fornire chiarimenti in ordine ai profili di carattere finanziario concernenti talune disposizioni del provvedimento.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, allo scopo di fornire i chiarimenti richiesti, deposita agli atti della Commissione, dandone lettura, due note predisposte, rispettivamente, dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla Ragioneria generale dello Stato (*vedi allegato 3*).

Francesco BOCCIA, *presidente*, in sostituzione del relatore, alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato lo schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie (atto n. 100),

preso atto dei chiarimenti del Governo, dai quali si evince che:

sulla base delle attività previste dal presente schema di decreto legislativo, le commissioni censuarie locali, ed in particolare la prevista terza sezione competente in materia di revisione, saranno chiamate a validare le funzioni statistiche proposte dall'Agenzia delle Entrate – sulla base di elementi tecnici ed economici – concernenti i valori patrimoniali e i redditi degli immobili a destinazione ordinaria e la sezione specializzata della commissione censuaria centrale sarà chiamata a decidere sugli eventuali ricorsi presentati dall'Agenzia delle Entrate in merito alla mancata validazione delle funzioni statistiche, dalla stessa proposte in ambito locale;

il numero delle funzioni da validare assegnate alle suddette Commissioni è quantificabile, in larga massima, in circa 30.000, correlate alle zone omogenee nelle quale verrà suddiviso il territorio nazionale e impegneranno le sezioni competenti delle commissioni censuarie orientativamente nel triennio 2016-2018;

l'ufficio di segreteria tecnica presso la commissione censuaria centrale assolverà anche alle funzioni di supporto tecnico che la vigente normativa assegna attualmente al Collegio dei Periti, nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente;

le risorse delle quali è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 20, comma 2, sono iscritte nel capitolo 3890 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze recante le somme occorrenti per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate;

rilevata l'opportunità di indicare esplicitamente all'articolo 20, comma 2, che al funzionamento delle commissioni censuarie si provvede a valere sulle risorse iscritte in bilancio per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate, utilizzando prioritariamente le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

esprime

#### PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:*

all'articolo 20, comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Al funzionamento delle commissioni censuarie si provvede a valere sulle risorse iscritte in bilancio per far fronte agli oneri di gestione dell'Agenzia delle entrate, utilizzando prioritariamente le risorse previste dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 286, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.40.**

#### DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

*Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.*

**La seduta comincia alle 14.40.**

**Schema di decreto legislativo recante l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati.**

**Atto n. 101.**

(Rilievi alla XIII Commissione).

*(Esame ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).*

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

Federico FAUTTILLI (PI) *relatore*, fa presente che lo schema di decreto legislativo reca norme di attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT (*Forest Law Enforcement, Governance and Trade*) per le importazioni di legname nella Comunità europea. Segnala che lo schema di decreto legislativo reca, inoltre, norme di attuazione del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Con-

siglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Rammenta, altresì, che il testo è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Osserva che il testo del provvedimento e la relazione tecnica delineano un meccanismo di finanziamento per i controlli all'importazione, mediante contributi a carico degli stessi operatori e mediante gli altri mezzi finanziari indicati dal testo, ma non precisano con quali risorse il Ministero delle politiche agricole e le altre amministrazioni interessate provvederanno agli adempimenti previsti dal medesimo testo in materia di coordinamento e di comunicazione con la Comunità europea e con i competenti organismi di controllo, nonché in materia di trasmissione dei dati sulle attività di controllo. In proposito, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento del Governo, al fine di verificare l'effettiva possibilità di dare attuazione alle norme in esame nell'ambito delle risorse disponibili.

Sempre a tal fine, segnala che andrebbe acquisita una precisazione circa le modalità applicative della norma in base alla quale le informazioni richieste dal Ministero delle politiche agricole all'Agenzia delle dogane e dei monopoli « sono espressamente previste nell'ambito delle realizzazioni dell'interoperabilità per l'attuazione dello sportello unico doganale ». Non è chiaro, in proposito, se l'interoperabilità richiamata dal testo richieda l'utilizzo di risorse ulteriori rispetto a quelle già disponibili in bilancio.

Circa il meccanismo di contribuzione indicato dall'articolo 3, ritiene che andrebbe assicurato che esso sia idoneo a garantire l'integrale finanziamento degli oneri relativi alle procedure di controllo, anche con riguardo al necessario allineamento temporale fra l'insorgenza degli oneri medesimi e la disponibilità dei mezzi di copertura.

Osserva che andrebbero, infine, acquisiti elementi volti a escludere effetti onerosi in relazione alle norme che affidano

al Ministero dell'ambiente il supporto tecnico e l'esecuzione delle funzioni di segreteria per la Consulta FLEGT.

In merito ai profili di copertura finanziaria riferiti all'articolo 7, segnala che la denominazione della missione dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali alla quale saranno assegnati i proventi menzionati all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, deve essere modificata in « Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente », in conformità a quella prevista dalla legge di bilancio n. 148 del 2013.

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, allo scopo di fornire i chiarimenti testé richiesti dal relatore, deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali (*vedi allegato 4*).

Federico FAUTTILLI (PI), *relatore*, alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del governo, formula la seguente proposta di parere:

« La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (atto n. 101);

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

gli adempimenti previsti dal presente decreto in materia di coordinamento e comunicazione con l'Unione europea, in quanto afferenti ad attività già svolte dal

Corpo forestale dello Stato, non necessitano di risorse ulteriori rispetto a quelle già disponibili a legislazione vigente;

le modalità applicative previste dall'articolo 2, comma 5, in base alle quali il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali può richiedere specifiche informazioni all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nell'ambito « dell'interoperabilità per l'attuazione dello sportello unico doganale », non determinano ulteriori spese a carico del bilancio dello Stato, giacché alle stesse potrà provvedersi con la trasmissione informatica dei relativi dati;

il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che provvederà a disciplinare il meccanismo di contribuzione previsto dall'articolo 3, è idoneo a garantire l'integrale finanziamento degli oneri relativi alle procedure di controllo, anche con specifico riferimento al profilo dell'allineamento temporale tra l'insorgenza degli oneri e la disponibilità dei relativi mezzi di copertura;

dall'affidamento del supporto tecnico e dell'esecuzione delle funzioni di segreteria per la consulta FLEGT al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previsto dall'articolo 5, non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

appare opportuno modificare la denominazione della missione dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alla quale saranno assegnati i proventi previsti dall'articolo 7, commi 2, 3 e 4;

#### VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

*all'articolo 7, commi 2, 3 e 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Svi-*

luppo sostenibile con le seguenti: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente ».

Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

**La seduta termina alle 14.45.**

#### AVVERTENZA


Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011 (C. 2420 Governo, approvato dal Senato).*

ALLEGATO 1

**Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Nuovo testo C. 2247 e abb.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA  
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



Direzione Centrale Normativa  
Ufficio Segreteria Tecnica

*Roma, 5 agosto 2014*

**Ufficio Coordinamento Legislativo  
Economia**  
(rif.to mail 5/8/2014 ore 9.42)

**Agenzia delle Entrate**  
Ufficio del Direttore  
Ufficio del Vicedirettore dr. Di Capua  
Direzione Centrale Accertamento

**OGGETTO: A.C. 2247. Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale". Testo trasmesso ai pareri.**

Con la e-mail in riferimento, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ufficio Legislativo Finanze, ha segnalato che il relatore della V Commissione della Camera dei deputati, On. Marchi, ha richiesto chiarimenti:

1. "circa la compatibilità delle entrate realizzate ai sensi dell' art. 1, commi da 1 a 3, che hanno natura di una tantum, con le finalità di spesa previste dal testo, che non sembrano presentare invece tale natura, e quindi circa i relativi effetti in termini di saldo strutturale, rispetto al quale potrebbe determinarsi un peggioramento;
2. "con riferimento allo data di applicazione delle disposizioni che introducono il reato di riciclaggio (art. 1-ter). Ricorda che l' articolo 1 del provvedimento consente una regolarizzazione volontaria per le violazioni commesse entro il 31.12.2013, mentre il comma 2 dell' art. 1-ter, ai fini del perfezionamento della predetta procedura di regolarizzazione, fa

Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa - Ufficio Segreteria Tecnica - Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 ROMA  
Tel.: 0650545415 - Fax 0650545407 - e-mail: dc.norm.segreteriaticnica@agenziaentrate.it

*riferimento a comportamenti, dichiarati non punibili, commessi successivamente all'entrata in vigore del provvedimento e fino al 30 settembre 2015."*

Ciò premesso, di seguito, si fornisce il seguente contributo.

Circa la compatibilità delle entrate realizzate attraverso la procedura di collaborazione volontaria di cui agli art. 1 commi da 1 a 3 del disegno di legge in oggetto con le finalità di spesa previste dalla norma, si osserva che la procedura comporta non solo il recupero della pregressa evasione riferita ai redditi che servirono per costituire i capitali occultati all'estero o che siano derivati dal loro utilizzo, ma ha anche come corollario la futura tassazione del rendimento delle attività finanziarie o patrimoniali oggetto della procedura.

Attraverso la procedura in parola, inoltre, l'Amministrazione fiscale otterrà una serie di informazioni circa i canali di illecita esportazione dei capitali redditi con conseguente maggiore efficacia dell'attività di controllo ed un significativo effetto di incremento dell'adempimento spontaneo.

La *compliance* del contribuente sarà, inoltre, accentuata dall'introduzione della nuova figura del reato di riciclaggio.

Quanto alla richiesta di chiarimenti di cui al precedente punto 2, si deve osservare che la nuova figura del reato di riciclaggio sarà applicabile solo per quei comportamenti posti in essere dal momento di entrata in vigore della norma che hanno ad oggetto qualsiasi attività finanziaria o patrimoniale proveniente da un delitto non colposo, indipendentemente dal periodo in cui tale delitto è stato consumato.


Pertanto, in assenza della clausola di salvaguardia in questione, tutte le azioni rientranti nella nuova fattispecie poste in essere dopo l'entrata in vigore della norma risulterebbero punibili, comprese talune di quelle azioni che, pur rientrando nella nuova figura criminale, sono, invece, finalizzate esclusivamente al perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria che si concluderà il

30 settembre 2015 (quali, ad esempio, il rimpatrio di attività frutto di evasione fiscale detenute su conti correnti formalmente intestati a società off-shore).

Anche se detti specifici comportamenti non avrebbero rilevanza penale per l'assenza dell'elemento psicologico del dolo, se non vi fosse la clausola di salvaguardia in parola, l'Amministrazione fiscale sarebbe costretta, in detti casi, ad inoltrare, comunque, la denuncia ai sensi dell' art. 331 del codice di procedura penale, denuncia che originerebbe un procedimento penale destinato all'archiviazione una volta accertato la carenza del dolo stesso.

DIRETTORE CENTRALE AGGIUNTO

Giovanni Spalletta



6 Ago 2014 13:07:51

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00647614406

1/3

W063



*Ministero*  
*dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
Ispettorato Generale del Bilancio  
UFFICIO VI

Roma,

6 AGO. 2014

Prot. Nr. **65729**  
Rif. Prot. Entrata Nr. 59750  
Allegati:  
Risposta a nota del

All'Ufficio del Coordinamento Legislativo  
SEDE

All'Ufficio Legislativo - Finanze  
SEDE

All'Ufficio Legislativo - Economia  
SEDE

**OGGETTO:** A.C. 2247 - Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale - DOSSIER.

E' pervenuto, per le valutazioni di competenza di questo Dipartimento, il nuovo testo dell'atto parlamentare in oggetto, risultante dagli emendamenti al provvedimento approvati nel corso dell'esame dello stesso in sede referente.

Con riguardo al comma 1- bis dell'articolo 1 del testo in esame - il quale estende significativamente l'ambito dei soggetti che potranno accedere alla procedura di regolarizzazione delle violazioni fiscali commesse, beneficiando delle misure premiali previste - si rinvia al Dipartimento delle finanze per la richiesta valutazione dei possibili effetti di minor gettito connessi a tale estensione dell'emersione agevolata degli imponibili sottratti a tassazione rispetto alle entrate recuperabili con l'ordinaria attività di accertamento, anche tenuto conto che è tuttora aperto il termine per la presentazione delle dichiarazioni relative ai redditi del periodo d'imposta 2013. Parimenti, si rinvia al Dipartimento delle finanze in ordine ai chiarimenti richiesti in ordine alla corretta interpretazione dell'ambito di

6 Ago 2014 13:07:51

Ufficio Coordinamento Rag.Gen. 00647614406

2/3

applicazione di tale ultimo comma 1-bis, nel senso che l'estensione della procedura di cui al comma 1 sia attivabile esclusivamente per le violazioni relative alle attività detenute all'estero.

Si conferma, altresì, che la destinazione delle entrate derivanti dalle procedure di emersione agevolata previste dal disegno di legge in oggetto, essendo condizionato al monitoraggio e all'acquisizione del relativo gettito – anche per il tramite di apposita procedura di riassegnazione – non è suscettibile di determinare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica.

In ordine alla richiesta di chiarimenti sulla circostanza che le entrate acquisite per effetto delle procedure in esame saranno destinate alle finalità previste dalla norma al netto dei maggiori oneri eventualmente sostenuti dagli Uffici dell'Amministrazione finanziaria per la gestione delle relative operazioni, si rinvia agli elementi informativi che potranno essere forniti dall'Agenzia delle Entrate. Si fa comunque riferimento alla circostanza, peraltro richiamata nella documentazione in esame, che la predetta Agenzia, con la nota dell'11 marzo 2014 ha rappresentato che *“i costi relativi all'implementazione delle procedure sono compresi negli oneri relativi alle attività ordinaria del Piano tecnico di automazione 2014 dell'Agenzia delle entrate e, in particolare, tra quelli relativi alle procedure di supporto all'accertamento”*.

Con riferimento ai successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 - che disciplinano la destinazione delle entrate derivanti dall'attuazione delle ipotesi di *voluntary disclosure* di cui al provvedimento in esame - con riguardo alla paventata incompatibilità tra la natura *una tantum* delle entrate di cui trattasi e la tipologia di interventi cui le predette risorse sono destinate, si rappresenta che, a seguito dell'effettivo afflusso delle somme in questione al bilancio, le stesse verranno destinate a finalità che presentano la natura di *una tantum*, affinché non si determini un peggioramento del saldo strutturale di finanza pubblica.

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti in ordine al numero di assunzioni che l'Agenzia delle entrate ipotizza di effettuare ai sensi dell'art. 1, comma 4, lett. a), del provvedimento in esame, anche al fine di confermare la congruità della spesa autorizzata, si rinvia alla predetta Agenzia.

Al riguardo, per quanto di competenza, in ogni caso si conferma che il Fondo per interventi strutturali di politica economica - del quale è previsto l'utilizzo per la copertura degli oneri derivanti dalle assunzioni a tempo indeterminato dell'Agenzia delle entrate ai

6 Ago 2014 13:07:51

Ufficio Coordinamento Rag. Gen. 00647614406

3/3

sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera a) - reca le necessarie disponibilità (capitolo 3075 - stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

Relativamente all'art. 1, comma 4, lett. b), in via preliminare, si rinvia all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, l'aggiornamento dei dati contenuti nella relazione tecnica a suo tempo allegata al D.L. n. 4/2014.

In merito ai chiarimenti richiesti, si rappresenta, altresì, che, tenuto conto delle recenti disposizioni in materia di riduzione degli organici, da cui consegue un minor ricorso ad assunzioni di personale - che, peraltro, potranno essere effettuate sulla base del turn over previsto dalla legislazione vigente - la predetta Agenzia, a cui comunque si rinvia per le definitive valutazioni, ha ritenuto opportuno utilizzare le somme di cui al comma 346, lett. e), della L. 244/2007, per l'adeguamento del trattamento retributivo del personale proveniente dall'ASSI e dalla ex Amministrazione dei Monopoli, su cui pende, peraltro, un contenzioso.

Al riguardo, relativamente al paventato timore di futuri oneri connessi a situazioni analoghe, si rassicura che allo stato non si ravvisano problematiche della medesima fattispecie.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO



ALLEGATO 2

**Schema di decreto legislativo recante disposizioni  
in materia di semplificazioni fiscali. Atto n. 99.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA  
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



Direzione Centrale Normativa

Ufficio del Direttore Centrale

*Roma, 23 luglio 2014*

Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Ufficio Legislativo – Tesoro

ROMA

*(rif. e-mail del 17/07/2014)*

e, pc: Ufficio Direttore dell'Agenzia  
Ufficio del Vice- Direttore Entrate  
Direzione Centrale Accertamento  
Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti

SEDE

**Oggetto:** *Atto n. 99 – Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali – Osservazioni Servizio bilancio della Camera dei Deputati. Esame presso la V Commissione Bilancio*

Con riferimento alla richiesta di elementi di risposta in ordine al *dossier* di verifica delle quantificazioni predisposto dal Servizio Bilancio della Camera Senato, acquisito il parere delle Direzioni Centrali competenti *ratione materiae*, si forniscono le seguenti valutazioni di competenza.

**Articoli da 1 a 9 - Dichiarazione precompilata**

Le nuove funzionalità di monitoraggio e sviluppo di sistemi informativi previste ai fini della realizzazione della dichiarazione precompilata saranno attuate, attraverso la razionalizzazione delle banche dati e dei compiti attribuiti, con l'utilizzo di risorse che già svolgono dette attività all'interno dell'Agenzia.

Agenzia delle Entrate – Ufficio del Direttore Centrale – Via Cristoforo Colombo n. 426 C/D – 00145 Roma

Tel. 06.50545419 - Fax 06.50769800 - e-mail: [dc.norm.ufficiodeldirettorecentrale@agenziaentrate.it](mailto:dc.norm.ufficiodeldirettorecentrale@agenziaentrate.it)

Analogamente non si prevedono nuovi oneri finanziari per gli investimenti relativi allo sviluppo dei sistemi informativi che verranno realizzati dal partner tecnologico, tenendo conto dei limiti di spesa già fissati attraverso una diversa programmazione e pianificazione in esercizi successivi di alcune attività non urgenti.

Relativamente alla richiesta di chiarimenti in merito alla possibilità di compensare eventuali ulteriori oneri non preventivabili con i risparmi di gestione e quelli per la rideterminazione dei compensi, si fa presente che, allo stato attuale non si ipotizzano nuovi oneri. Come precisato nella relazione tecnica, eventuali oneri non preventivabili che dovessero emergere verrebbero infatti compensati dai risparmi gestionali in fase di assistenza (mancata postalizzazione dell'esito dei controlli formali ex art. 36-ter del DPR n. 600 del 1973, abrogazione dei compensi previsti per i sostituti d'imposta) attualmente contabilmente non considerati.

In merito, infine, ai chiarimenti chiesti circa lo slittamento dei termini di versamento delle imposte dovute dai contribuenti in base ai nuovi termini stabiliti, si osserva che attualmente i contribuenti che utilizzano il modello 730 presentano la propria dichiarazione, entro il 30 aprile e il 31 maggio rispettivamente al proprio sostituto d'imposta ovvero al CAF o a un professionista abilitato che provvedono a trasmetterle in via telematica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 giugno.

Si rileva, peraltro, che nel corso degli anni si sono susseguite diverse proroghe per la presentazione dei modelli dichiarativi (da ultimo il DPCM 3 giugno 2014 che ha differito, per l'anno 2014, il termine per la presentazione delle dichiarazioni 730/2014 ai CAF-dipendenti ed ai professionisti abilitati) non comportando alcuno slittamento dei termini dei successivi adempimenti.

Pertanto, il nuovo termine del 7 luglio non implicherebbe alcuno ritardo dei versamenti consentendo altresì di effettuare i conguagli nei termini previsti.

Da ultimo si osserva che le norme per la predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni dei redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati prevede che le dichiarazioni proposte ai contribuenti possano essere accettate o modificate direttamente (anche per il tramite del sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale) o dai CAF e dai professionisti abilitati.

A seconda che il contribuente accetti o modifichi la dichiarazione proposta è previsto un diverso iter dei controlli formali, fermo restando il controllo sulla sussistenza delle condizioni soggettive che danno diritto alle detrazioni e alle agevolazioni oltre alle altre ordinarie attività di controllo sulla omissione di redditi.

Al riguardo, in materia di controllo, la situazione delineata è la seguente:

1. Accettazione senza modifiche della dichiarazione proposta dall'Agenzia delle entrate, tramite CAF o professionisti abilitati. In questo caso i CAF e i professionisti sono tenuti comunque all'apposizione del visto di conformità e pertanto eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo formale relativamente ai redditi e agli oneri indicati saranno inviate ai CAF/professionisti, tenuti al pagamento di una somma corrispondente a imposta, sanzioni e interessi nella stessa misura attualmente prevista per i contribuenti.
2. Presentazione della dichiarazione con modifiche rispetto a quella proposta dall'Agenzia delle entrate tramite CAF o professionisti abilitati. Anche in questo caso i CAF e i professionisti sono tenuti all'apposizione del visto di conformità e pertanto eventuali richieste di pagamento che derivano dal controllo formale relativamente ai redditi e agli oneri indicati saranno inviate ai CAF/professionisti, tenuti al pagamento di una somma corrispondente a imposta, sanzioni e interessi nella stessa misura attualmente prevista per i contribuenti.
3. Accettazione senza modifiche della dichiarazione proposta dall'Agenzia delle entrate, direttamente dal contribuente (anche tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale). In questo caso le dichiarazioni non saranno sottoposte al controllo formale relativamente ai redditi e agli oneri indicati forniti all'Agenzia da soggetti terzi.
4. Presentazione della dichiarazione con modifiche rispetto a quella proposta dall'Agenzia delle entrate, direttamente dal contribuente (anche tramite il sostituto d'imposta che presta assistenza fiscale). Nel caso in cui il contribuente modifichi dati che incidono sulla determinazione del

reddito o dell'imposta, non operano le esclusioni dal controllo formale di cui al punto 1).

#### **Articolo 12 – Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare**

In merito alle osservazioni del Servizio Bilancio relative alle modalità di liquidazione da parte degli Uffici dell'imposta di successione dovuta a seguito dell'accertamento, in data successiva alla presentazione della dichiarazione stessa, della presenza di rimborsi fiscali si fa presente che le procedure in uso agli Uffici permetteranno di tener conto, ai fini della liquidazione, oltre che del valore indicato nella dichiarazione anche dei rimborsi fiscali erogati successivamente alla presentazione della dichiarazione medesima.

#### **Articolo 13 - Comunicazione relativa a spese detraibili per interventi di riqualificazione energetica**

La norma in questione semplifica gli adempimenti previsti per la fruizione della detrazione del 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, eliminando l'obbligo di inviare la comunicazione all'Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta.

La comunicazione in esame, non riguarda tanto il rispetto del tetto massimo di spesa in caso di continuazione dei lavori, in quanto i modelli di dichiarazione già impongono a tal fine l'indicazione della continuazione dei lavori, quanto il monitoraggio degli oneri a carico del bilancio erariale per ciascun esercizio finanziario.

Con la soppressione della comunicazione, il monitoraggio del suddetto onere sarebbe comunque possibile in occasione della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento della spesa da parte del soggetto che fruisce della detrazione (quindi alcuni mesi dopo).

#### **Articolo 21 (Comunicazione delle operazioni intercorse con paesi black list**

Con particolare riferimento all'impatto che la prevista limitazione delle ipotesi in cui sussiste l'obbligo di comunicazione (solo al di sopra della soglia di € 10.000) potrebbe

avere sulle attività di contrasto alle operazioni fraudolente, si rappresenta che dall'esperienza operativa emerge che per ottenere profitti dalle attività in frode all'IVA è consueto operare per importi più consistenti; in alternativa, per operare fraudolentemente sotto soglia, si dovrebbe procedere a moltiplicare in misura assolutamente significativa, il numero delle transazioni, circostanza, quest'ultima, che renderebbe comunque intercettabile le operazioni.

Quanto ai rapporti con la relazione tecnica di accompagnamento della disposizione del 2010, si osserva che quanto nella stessa contenuto con particolare riferimento ai rapporti con San Marino, deve essere considerato alla luce del fatto che con il D.M. 12 febbraio 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 febbraio 2014 detta Repubblica è stata eliminata dall'elenco degli Stati a fiscalità privilegiata contenuto nel D.M. 4 maggio 1999.

IL DIRETTORE CENTRALE

  
Annibale Dederè


 MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
 UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
 Atti Parlamentari Economia e Finanze

- 6 AGO. 2014      Roma, 06 AGO. 2014

**MINISTERO**  
**DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
 DIPARTIMENTO DELLE FINANZE  
 DIREZIONE STUDI E RICERCHE ECONOMICO FISCALI

Prot. n. 1-4896

Prot. 3409 /2014/Ufficio VI

All'Ufficio legislativo Finanze  
 (Rif. mail del 1° h. 12.57 e 5 agosto 2014 h. 19.53  
 di UL Finanze)

**OGGETTO:** Schema decreto legislativo n. 99 – Disposizioni in materia di semplificazioni fiscali- Risposte alle osservazioni del servizio bilancio della camera dei deputati – scheda n. 124

In riferimento alle osservazioni del servizio bilancio della Camera dei Deputati formulate con la scheda in oggetto, nel rinviare all'Agenzia delle entrate per gli elementi di propria competenza, si forniscono i chiarimenti richiesti riportati di seguito sotto ciascuna delle osservazioni afferenti gli articoli segnalati da codesto Ufficio con le mail sopradistinte:

**osservazione pag. 10**

afferisce all'art. 14 sulla procedura dei rimborsi dei crediti IVA in ordine alla quale la relazione tecnica evidenzia che la semplificazione introdotta da tale disposizione non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica illustrandone le ragioni. Il servizio bilancio però chiede un ulteriore chiarimento, tenuto conto che con la semplificazione introdotta si *"aumenterebbero i tempi intercorrenti tra il riconoscimento del credito e la regolazione per cassa del medesimo."*

**Risposta (ART. 16)**

In proposito va anzitutto chiarito che lo sfasamento temporale tra riconoscimento del credito e pagamento effettivo dello stesso è già sussistente a legislazione vigente; la norma di semplificazione in esame non induce necessariamente ad un aumento di tale sfasamento, anzi potrebbe ridurlo, ciò si potrebbe tradurre in un miglioramento del fabbisogno di cassa; invero potenzialmente trattandosi di semplificazione, la norma in esame potrebbe semmai portare ad un tendenziale avvicinamento tra il momento del riconoscimento del credito e il momento del pagamento dello stesso senza che ciò possa portare ad oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto, come chiarito nella relazione tecnica, ai fini del fabbisogno di cassa e del saldo netto da finanziare i rimborsi saranno erogati a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dimensionati alla pianificazione degli stessi; anche ai fini dell'indebitamento netto non si registra rispetto alla

legislazione vigente alcuna variazione in quanto per tale saldo rileva il momento del riconoscimento del credito.

**osservazione pag. 11**

Vengono chiesti, con riguardo all'art. 18, *“approfondimenti in merito ai possibili effetti finanziari recati dalla modifica dei termini di versamento delle imposte dovute dalle società di persone che effettuano operazioni straordinarie”*

**Risposta (ART. 18)**

La modifica normativa volta a semplificare e unificare le scadenze di versamento interviene sul primo periodo del comma 1 dell'art. 17 del DPR 435 del 2001, prevedendo tra l'altro che le società o associazioni di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, effettuano i versamenti correlati alle operazioni straordinarie entro il giorno 16 del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.

~~Si tratta di modifiche di termini di versamento che non generano slittamenti di gettito significativi e comunque allineati all'interno dell'annualità di riferimento senza incidere né sui saldi di bilancio né sul conto disponibilità di tesoreria.~~

**osservazione pag. 16**

Non vengono formulate osservazioni; viene chiesta comunque una conferma che il venir meno dell'autorizzazione alla modifica dei piani di ammortamento delle concessionarie non sia suscettibile di determinare apprezzabili effetti sul gettito.

**Risposta (ART. 28)**

In proposito, come chiarito anche nella relazione illustrativa, attualmente in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi il soggetto d'imposta titolare di ragioni creditorie nei confronti delle P.A. allega un elenco, conforme a un modello da adottare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati, alla data di chiusura del periodo d'imposta al quale la dichiarazione si riferisce, per cessioni di beni e prestazioni di servizi resi alle medesime P.A., distinti in ragione di ente pubblico debitore. L'elenco di cui al presente comma è presentato all'amministrazione finanziaria per via telematica.

La norma semplifica un adempimento procedurale proponendo la soppressione di tale obbligo che, si conferma, non ha correlazioni finanziarie sotto l'aspetto strettamente di bilancio.

**osservazione pag. 18**

Con riferimento agli artt. 29 e 30, viene chiesta una quantificazione degli effetti di gettito, sia pure di entità esigua o trascurabile, al fine di verificare il reale impatto delle disposizioni sui saldi di finanza pubblica.

**Risposta (Art. 29-30)**

Al riguardo si conferma che la disposizione determina effetti negativi di entità trascurabile in considerazione dell'esiguità degli importi coinvolti. Tali effetti comunque non sono puntualmente quantificabili, attese peraltro le oggettive difficoltà di distinguere le prestazioni di pubblicità da quelle di sponsorizzazione.


**osservazione pag. 19**

Con riferimento agli artt. 31 e 33 vengono chiesti chiarimenti e maggiori elementi informativi in merito agli eventuali effetti finanziari.

**Risposta (Art. 31-33)**

Come indicato nella relazione illustrativa e come già chiarito nella relazione tecnica, si tratta di norme di coordinamento che non hanno sostanziali effetti sul gettito.

IL DIRETTORE  
Giovanni D'Avanzo



**Schema di decreto legislativo concernente composizione, attribuzioni  
e funzionamento delle commissioni censuarie. Atto n. 100.**

**DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA  
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO**



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
UFFICIO DEL COORDINAMENTO LEGISLATIVO  
Ufficio legislativo – Economia

Atto n. 100

**APPUNTO**

**OGGETTO:** Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie.

**Iter:** Il provvedimento in esame, all'ordine del giorno della V Commissione della Camera dei Deputati, in sede consultiva per la seduta del **6 agosto 2014**, è inteso a ridefinire le competenze, il funzionamento e la composizione delle commissioni censuarie.

*Le osservazioni contenute nella nota tecnica predisposta dal Servizio Bilancio della Camera dei Deputati, in atti, riguardano sostanzialmente due aspetti:*

- 1) Valutazione circa il livello di attività richiesto alle commissioni censuarie per l'attuazione del processo di revisione del sistema estimativo del Catasto dei Fabbricati;*
- 2) Risorse finanziarie, umane e strumentali che l'Agenzia delle Entrate dovrà sostenere per la gestione dell'Ufficio di Segreteria Tecnica presso la commissione censuaria centrale.*

*Al riguardo, sulla base degli elementi pervenuti dall'Agenzia delle entrate, si osserva quanto segue:*

Per quanto concerne il punto sub. 1), si rileva preliminarmente che, sulla base dell'attuale formulazione del decreto legislativo in oggetto, le commissioni censuarie locali, ed in particolare la prevista terza sezione competente in materia di revisione, sono chiamate a validare le funzioni statistiche, proposte dall'Agenzia delle Entrate - sulla base di elementi tecnici ed economici - concernenti i valori patrimoniali e i redditi degli immobili a destinazione ordinaria. Dal canto proprio, la sezione specializzata della commissione censuaria centrale sarà chiamata a decidere sugli eventuali ricorsi presentati dall'Agenzia delle Entrate in merito alla mancata validazione delle funzioni statistiche, dalla stessa proposte in ambito locale.

Da una prima analisi svolta sulla base di elementi presuntivi, si potrebbe ipotizzare una stima del numero delle suddette funzioni da validare, quantificabile, in larga massima, in circa 30.000, correlate alle zone omogenee nelle quale verrà suddiviso il territorio nazionale.

In base alle ipotesi progettuali delineate, le menzionate attività di validazione impegneranno le sezioni competenti delle commissioni censuarie orientativamente per un triennio (2016-2018), per un impegno di spesa, connesso al solo rimborso a piè di lista delle spese di viaggio e soggiorno.

Per quanto concerne il punto 2), si rileva come tale Ufficio assolverebbe anche alle funzioni di supporto tecnico che la vigente normativa assegna attualmente al Collegio dei Periti, nell'ambito delle spese di funzionamento dell'Agenzia.

Premesso quanto sopra, si rileva come i fondi stanziati per la riforma del sistema estimativo del Catasto dei Fabbricati, sul capitolo 3890 “Somme occorrenti per far fronte agli oneri di gestione dell’Agenzia delle entrate”, assommano a 5 milioni di euro per il corrente anno e a 40 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2015-2019, ai sensi dell’art. 1, comma 286, della legge 28 dicembre 2013, n. 147.

Tali fondi, anche considerato il taglio operato ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera c), del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, che ha apportato modifiche all’art. 1, comma 428, della legge 28 dicembre 2013, n. 147, appaiono – in termini assoluti – largamente superiori rispetto agli specifici costi di funzionamento sub. 1) e sub. 2).

**Contenuto del provvedimento:** L’art. 2, comma 3, della legge 11 marzo 2014, n. 23, ha delegato, fra l’altro, il Governo a ridefinire le competenze e il funzionamento delle commissioni censuarie provinciali e della commissione censuaria centrale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. Le commissioni censuarie, attualmente previste e disciplinate dal Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, sono organismi che, nell’ambito dei procedimenti di determinazione delle tariffe d’estimo, coadiuvano l’amministrazione finanziaria ed esplicano funzioni consultive – obbligatorie e vincolanti – in materia di approvazione dei prospetti tariffari, svolgendo, nella sostanza, attività che possono ascrivere nel dominio dell’amministrazione attiva.

Con la delega conferita dall’art. 2 della legge 11 marzo 2014, n. 23, il legislatore, nel contesto di una generale revisione della disciplina del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, ha dettato anche i criteri e i principi per ridefinire le competenze delle commissioni censuarie, includendovi la validazione delle funzioni statistiche previste dalla legge di delega, nonché il funzionamento e la composizione delle medesime. Il decreto ridisciplina organicamente la materia contenuta nel citato Titolo III del DPR n. 650 del 1972.

In particolare:

- ripartisce le Commissioni censuarie in commissioni censuarie locali, aventi sede nelle città individuate nella tabella allegata allo schema di decreto, e in commissione censuaria centrale avente sede a Roma;
- definisce l’articolazione delle commissioni censuarie locali in sezioni, di cui una competente in materia di catasto di terreni, una competente in materia di catasto urbano e almeno una, in sede di prima attuazione, specializzata in materia di revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati (il numero delle sezioni può essere modificato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del catasto);
- reca disposizioni in materia di composizione e modalità di nomina dei componenti di ciascuna sezione delle commissioni censuarie locali (6, più il Presidente) rimettendo la nomina degli stessi al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la commissione censuaria, sulla base delle designazioni pervenute in numero almeno doppio dei componenti. Per le sezioni della Commissione locale di Trento e Bolzano la composizione è integrata da un componente scelto tra i dipendenti di ruolo della Provincia autonoma;
- definisce la composizione e l’articolazione della Commissione censuaria centrale (25 componenti più il Presidente) in tre sezioni – analogamente alle commissioni locali – una competente in materia di catasto terreni e due competenti in materia di catasto urbano, di cui una specializzata in materia di riforma del sistema estimativo del catasto dei fabbricati (il numero delle sezioni può essere modificato con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, anche in relazione allo stato di attuazione della riforma del catasto);
- definisce la composizione delle sezioni della commissione censuaria centrale (11 componenti tra cui uno con funzioni di presidente), i criteri di nomina dei relativi componenti (tra i quali 4 membri di diritto) e le modalità di designazione e nomina dei medesimi;
- fissa i requisiti per la nomina e le ipotesi di incompatibilità e decadenza dall’incarico dei componenti delle commissioni censuarie;

- stabilisce in 5 anni la durata degli incarichi di presidente e componenti delle commissioni censuarie, specificando che l'incarico non è rinnovabile e fissa i principi ai quali deve ispirarsi la loro attività (terzietà, imparzialità e neutralità);
- individua le attribuzioni delle Commissioni censuarie locali in materia di catasto dei terreni e in materia di catasto edilizio urbano; nell'ambito della revisione del sistema estimativo del catasto dei fabbricati, le Commissioni locali provvedono alla validazione delle funzioni statistiche per la determinazione dei valori patrimoniali e delle rendite delle unità immobiliari urbane (art. 2, comma 1, lett. h) n. 1.2 e lett. i) n. 1 della legge n. 23 del 2014), determinate dall'Agenzia delle entrate;
- individua le attribuzioni della Commissione censuaria centrale in materia di catasto dei terreni e in materia di catasto edilizio urbano, con poteri sostitutivi in caso di inadempienza delle commissioni locali, sia in ordine alla validazione delle predette funzioni statistiche sia, più in generale, per le altre decisioni di competenza;
- individua i poteri istruttori delle commissioni censuarie;
- disciplina il funzionamento delle commissioni censuarie (che ordinariamente operano a sezione semplice e, in casi di particolare importanza, a sezioni unite presiedute dal Presidente della Commissione), le regole per la validità delle deliberazioni, lo scioglimento delle commissioni locali e l'eventuale rinnovo della totalità dei relativi membri laddove le stesse non si riuniscano o non deliberano nei termini previsti. Viene inoltre precisato che ai componenti delle commissioni spettano unicamente il rimborso per le spese di viaggio e di soggiorno;
- demanda ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate la data di insediamento delle commissioni censuarie;
- prevede l'abrogazione della previgente disciplina recata dal Titolo III del DPR n. 650 del 1972 e la soppressione delle commissioni censuarie ivi previste (tra le quali le Commissioni censuarie provinciali).

Roma, 6 agosto 2014.

6 Ago 2014 13 02:26

L984



*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale per gli Ordnamenti del Personale  
e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico  
UFFICIO VII

6 AGO. 2014

Prot. Nr.	65342	All'	Ufficio del Coordinamento legislativo
Rif. Prot. Entrata Nr.	64150	All'	Ufficio legislativo Economia
Allegati:		All'	Ufficio Legislativo Finanze
Risposta a Nota del:		All'	

~~OGGETTO:~~ Schema di decreto legislativo n. 100 in materia di composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a) della legge 11 marzo 2014, n. 23.

Con riferimento alla nota del Servizio Bilancio sulla verifica delle quantificazioni relative al provvedimento indicato in oggetto, si rappresenta quanto segue:

In merito alla richiesta di elementi di valutazione circa l'entità delle spese che potranno essere determinate dalla riforma del sistema estimativo si fa rinvio all'Agenzia del Demanio.

Relativamente ai chiarimenti richiesti in merito all'indicazione delle risorse finanziarie umane e strumentali utilizzate per le funzioni di segreteria e di supporto tecnico alla Commissione Censuaria centrale di cui all'articolo 9 del provvedimento, si rinvia all'Amministrazione dell'Agenzia delle Entrate.

Il Servizio Bilancio chiede infine una conferma del Governo che la facoltà del Ministro dell'Economia di aumentare il numero di ciascuna sezione possa essere esercitata con l'effettiva sussistenza in bilancio delle necessarie disponibilità.

Al riguardo, nel confermare quanto indicato nella relazione tecnica circa l'invarianza di oneri, atteso che ai componenti delle commissioni non spettano compensi, gettoni, emolumenti o indennità comunque definiti, fatti salvi eventuali rimborsi per le spese di viaggio e di soggiorno, si

6 Ago 2014 13:02:26

Ufficio Coordinamento Rag. Gen. 00647614406

2/2

fa rinvio all'Agenzia delle Entrate per ulteriori elementi circa la quantificazione delle eventuali spese di viaggio e soggiorno ai fini della sussistenza in bilancio delle necessarie disponibilità.

In ordine, infine ai profili di copertura finanziaria, si segnala che alle predette spese si farà fronte con le risorse iscritte sul capitolo n. 3890 - *Somma occorrente per far fronte agli oneri di gestione dell'agenzia delle entrate*-, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sul quale risultano, tra l'altro, iscritte anche le risorse di cui all'articolo 1, comma 286, della legge n. 147 del 2013.



Il Ragioniere Generale dello Stato



ALLEGATO 4

Schema di decreto legislativo recante l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea, e del regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati. Atto n. 101.

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA  
DAL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO

AOOGAB Ministro - Ufficio del Capo Gabinetto - Prot. Uscita N.0008641 del 05/08/2014

*Roma*

*Ministero delle politiche agricole  
alimentari e forestali*

GABINETTO DEL MINISTRO  
UFFICIO LEGISLATIVO

Al Ministero dell'economia e delle finanze  
Ufficio coordinamento legislativo  
SEDE

**Oggetto: Schema di decreto legislativo recante norme di attuazione del regolamento CE n. 2173/2005 del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze Flegt per le importazioni di legname nella comunità europea.**

In relazione alle osservazioni del Servizio Bilancio dello Stato sui profili finanziari relativi all'attuazione dei regolamenti (CE) 2173/2005 e (UE) 995/2010 si espone quanto segue.

Per quanto riguarda l'osservazione relativa alle risorse con le quali il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le altre Amministrazioni interessate dovranno provvedere agli adempimenti previsti dal provvedimento in materia di coordinamento e comunicazione con la comunità europea, si specifica che il Corpo forestale dello Stato già partecipa regolarmente alle riunioni delle istituzioni europee in materia, quali il *Working Party on Forestry* del Consiglio ed il Comitato FLEGT ed ha regolari contatti con le autorità competenti degli altri paesi della UE. Pertanto l'osservazione posta sul punto riguarda riguardano attività che già rientrano nelle ordinarie relazioni attualmente tenute dal Corpo e non dovrebbero necessitare di ulteriori finanziamenti.

Per quanto concerne l'osservazione relativa all'interoperabilità richiamata dal testo si specifica che le informazioni di cui all'articolo 2, comma 5, del provvedimento in esame non comportano ulteriori spese a carico del bilancio del Ministero, viste le modalità informatiche di trasmissione dati.

Circa il meccanismo di contribuzione indicato nell'articolo 3, si precisa che la determinazione dell'entità del contributo finanziario fisso per ogni carico di legno è rimandata ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e si può aggiornare ogni due anni, calibrandone l'entità sul costo effettivo dei controlli, assicurandone quindi l'integrale copertura finanziaria. Con riferimento all'eventuale disallineamento temporale tra gli oneri e la determinazione dei contributi a copertura dei medesimi, si rileva come il decreto ministeriale di determinazione terrà conto di tale eventualità, sottolineando comunque che il regolamento (CE) 2173/2005 diverrà realmente operativo quando il primo carico munito di licenza FLEGT si presenterà ad un porto italiano.

Quanto infine alla segnalazione relativa alla denominazione della missione dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" si segnala che sarà cura di questa Amministrazione procedere alla correzione nel testo da sottoporre alla deliberazione definitiva del Consiglio dei ministri.

Il Capo Ufficio legislativo  
(cons. Marco Caputo)